



Roma, 15 MAR. 1993 19

Ministero
della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Alle CAPITANERIE
DI PORTO
LORO SEDI

Divisione XVII
Prot. N.º 5170627
A24.7

Risposta al Foglio del
Div. Sex N.º

OGGETTO: D.P.R. 26.4.1992, n.300 - Regolamento concer-
nente le attività private sottoposte alla disci-
plina degli artt. 19 e 20 della legge 7.8.1990,
n.241.-
D.P.R. 27.6.1992, n.352 - Regolamento per la
disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al Capo V della legge
7.8.1990, n.241.-

CIRCOLARE N.290
SERIE II
Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
PROT. 10036
13 MAR 1993
DATA
UFFICIO

AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

P A R T E I

Come è noto, con il D.P.R. 26.4.1992, n.300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 27.5.1992, è stata data attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7.8.1990, n.241, preordinate a ridurre l'incidenza dei procedimenti amministrativi sulle posizioni dei singoli amministrati.

In particolare, tra le attività sottoposte alla disciplina dell'art.20 della legge n.241/90 (silenzio/assenso), ed elencate nella tabella C del D.P.R. n.300, rientra l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo.

Tale evenienza comporta una radicale innovazione rispetto alla disciplina precedente. Secondo il testo originario dell'art.55 C.N., l'autorizzazione richiesta si intendeva negata se entro novanta giorni l'amministrazione non aveva accolto la domanda dell'interessato. Con la nuova normativa, viceversa, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, la medesima si considera accolta in mancanza di un espresso provvedimento negativo.

Nel mentre si rimanda alle norme del D.P.R. n.300 per la disciplina di dettaglio (contenuto e formalità della domanda,

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B

Di / Dem l

MODULARIO
MAR. MERC. 56

*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 19 _____

Al _____

Divisione _____ *Sea* _____
Prot. N.º _____ *Allegati* _____

Richiesta al Foglio del _____
Div. _____ *Sea* _____ N.º _____

OGGETTO: _____

- 2 -

integrazione della medesima, interruzione dei termini, ecc.) si ritiene di dover impartire alcune direttive di carattere metodologico. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa, la definizione di una domanda di autorizzazione ex art.55 C.N. continua a richiedere l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo a seconda degli elementi acquisiti in sede istruttoria. L'eventuale applicazione dell'istituto del silenzio/assenso (previsto a vantaggio del richiedente) non escluderebbe che la domanda medesima sia ritualmente istruita, per verificare la compatibilità dell'iniziativa programmata dal richiedente con i pubblici interessi marittimi. *nuove normative*

A tal'uopo, poiché l'Amministrazione Marittima ha competenza autonoma a pronunciarsi sui soli profili attinenti tale ultima categoria di interessi, l'istruttoria, che dovrà essere condotta con la massima celerità possibile, non dovrà necessariamente includere l'acquisizione di notizie riguardanti procedimenti paralleli di esclusiva competenza di altre autorità amministrative (es: il Comune, per la concessione edilizia, la Regione o ancora il Comune, per la autorizzazione di cui all'art.7 della legge n.1497/1939, ecc.). *NB*

Laddove, invece, l'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri di organi od enti estranei all'Amministrazione, (primo tra tutti quello dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM.), potrà darsi applicazione all'art.542 Reg.Nav.Mar., e quindi di emanare il provvedimento senza attendere il parere, se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto. Da questo punto di vista sarà opportuno comunicare preventivamente all'ente interpellato che alla scadenza del termine assegnato si provvederà anche in assenza del parere richiesto e richiamare inoltre espressamente il disposto del D.P.R. n.300/92, rappresentando che, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza (di cui sarà data indicazione nella richiesta di parere), la medesima verrebbe considerata accolta. *NB 2*
NB



*Ministero
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma,

19

All

Divisione _____ *Sez.* _____
Prot. N.º _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ *Sez.* _____ *N.º* _____

OGGETTO: _____

- 3 -

Qualora l'istruttoria dovesse dare esito negativo (e ciò, ovviamente, potrebbe avvenire anche sulla sola base di sfavorevoli valutazioni maturate dagli enti in indirizzo sotto il profilo dei pubblici interessi marittimi, indipendentemente dal contenuto dei pareri di altre autorità), verrà comunicato al richiedente con la massima tempestività, e comunque entro i novanta giorni dall'istanza, un espresso provvedimento negatorio, ovviamente congruamente motivato e con l'indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere (art.3 della legge n.241/90 e art.1 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Nel caso di esito positivo, qualora i tempi ed il carico di lavoro non consentissero l'adozione di un tempestivo espresso provvedimento di autorizzazione, sarà comunque opportuno lasciare traccia nella pratica d'ufficio, mediante annotazioni opportunamente datate, della rilevata compatibilità con i pubblici interessi marittimi della iniziativa del richiedente, e ciò al fine di prevenire eventuali rimostranze di inerzia nei confronti dell'Amministrazione.

Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sugli artt.6 e 7 del D.P.R. n.300, relativi, il primo, a segnalazioni sulla applicazione della nuova disciplina nel primo biennio ai fini di eventuali modificazioni, il secondo, alla necessità di dare ampia pubblicità alla nuova disciplina comprese le relative formalità procedurali.

P A R T E I I

Il D.P.R. 27.6.1992, n.352, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 29.7.1992, reca il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in applicazione dei principi contenuti nel Capo V della legge n.241/90 ed improntati al perseguimento della massima trasparenza possibile nella conduzione dell'azione amministrativa, valore indissolubilmente associato all'esigenza costituzionale di imparzialità della medesima.

./.



*Ministero
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma,

19

Al

Divisione _____ *Sez.* _____
Prot. N° _____ *Allegati* _____

Risposta al Foglio del _____
Dir. _____ *Sez.* _____ *N°* _____

OGGETTO: _____

- 4 -

Anche in questo caso, operato un rinvio per le disposizioni di dettaglio alle singole norme del citato D.P.R. e alle misure organizzative che verranno in seguito adottate da questa Amministrazione ai sensi dell'art.22 della legge n.241/90, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sui tre punti seguenti.

Il primo è quello della legittimazione attiva del richiedente ex art. 22 della legge n.241/90 e art.2 del D.P.R. n.352. Tali disposizioni indicano il soggetto legittimato in "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". I requisiti dell'interesse legittimante la richiesta di accesso sono la personalità e la concretezza, cioè l'inerenza ad un soggetto giuridico e l'attualità e valutabilità dell'interesse, cioè la non astrattezza.

Il secondo è quello dell' "accesso informale" di cui all'art.3 del D.P.R. n.352/92.

Anche in tale situazione non può prescindersi dall'esigenza della legittimazione del richiedente all'accessibilità dei documenti richiesti, pur risultando evidente che l'accertamento relativo sia esso pure informale e quindi è sufficiente una valutazione immediata e diretta da parte del funzionario incaricato, senza l'emissione di alcun provvedimento, che si concretizza in un'operazione materiale. S'intende, peraltro, che l'accesso informale dovrà essere caratterizzato da una prudente applicazione della relativa disciplina, specie allorquando gli atti ed i documenti che costituiscono oggetto della richiesta coinvolgano posizioni soggettive di terzi.

E qui si inserisce il terzo profilo della disciplina dell'accesso cui porre particolare attenzione.

L'art.8, comma 5, lett.d), del D.P.R. n.352, prevede l'esclusione dall'accesso, con le specificazioni di cui ai commi precedenti, dei documenti che riguardino la vita pri-

./.



Roma, 19

Ministero
della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Al

Divisione _____ Sex _____
Prot. N° _____ Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sex _____ N° _____

OGGETTO: _____

- 5 -

vata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riguardo, tra gli altri, ai profili finanziario, commerciale ed industriale.

Tale esclusione, per quanto attiene ai settori di competenza dello scrivente, deve ritenersi operante per quei dati di particolare valore conoscitivo che possano essere acquisiti dall'Amministrazione Marittima in sede di istruttoria su domande di concessione (es: certificazione antimafia, capacità tecnico/patrimoniale, risultanze di accertamenti finanziari, ecc.).

NR

Deve ritenersi invece che possa essere consentito l'accesso a dati relativi a privati, singoli o società, comunque sottoposti a pubblicità, quali la denominazione, la sede, la composizione degli organi, le generalità dei legali rappresentanti.

In considerazione dell'alto valore innovativo rivestito dalla normativa contenuta nella legge n.241/90 e, di conseguenza, nei due D.P.R. di cui trattasi, si invitano gli enti in indirizzo a porre particolare scrupolo nella attuazione della medesima e a voler eventualmente sottoporre allo scrivente dubbi interpretativi o problemi che dovessero sorgere in sede di applicazione.

IL MINISTRO
F.TO TESINI

Per copia conforme all'originale
Il Primo Dirigente
Dott. Antonio Napolitano



Napolitano